

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1851

76

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazione — Discussione e approvazione del progetto di legge concernente le Casse di risparmio — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

L'intendente generale della divisione amministrativa di Annecy fa omaggio al Senato di parecchie copie stampate degli atti di quel Consiglio divisionale.

Il vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova fa omaggio al Senato di una quantità di esemplari contenenti *osservazioni contro il progetto di estendere la franchigia a tutta la città di Genova.*

L'ingegnere G. Luini fa omaggio al Senato di 80 copie stampate di un indirizzo intorno al telegrafo elettrico.

(Il presidente fa dar lettura di una lettera del senatore Onato, nella quale dichiara i motivi della sua assenza.)

(È accordato un congedo al senatore Picolet.)

Il senatore Cataldi dimanda un congedo.

PRESIDENTE. Il Senato ha deliberato che la lettera precedente del signor Cataldi fosse rimandata alla Commissione per ciò stabilita; perciò questa seconda farà seguito alla prima. Debbo far conoscere anche al Senato che il senatore Ambrosetti, avendo compiuta l'età d'anni 40, prescritta dallo Statuto onde poter votare, mi ha date i ricapiti opportuni; in conseguenza io dichiaro in nome del Senato che il senatore Ambrosetti ha acquistato il diritto al voto.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE CASSE DI RISPARMIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge sulle Casse di risparmio. La legge essendo già stata distribuita ai signori senatori insieme col rapporto, io dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 921.)

Se non chiedesi la parola interrogherò il Senato se vuol passare alla discussione degli articoli.

Chi intende chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Le Casse di risparmio attualmente esistenti e quelle che per l'avvenire saranno istituite in conformità delle leggi, godranno dei seguenti vantaggi. »

Propriamente quest'articolo non sarebbe da porsi in votazione, perchè non è che un avviamento al secondo articolo; ma essendo separato io non posso a meno che porlo ai voti. Chi approva l'articolo primo sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. I libretti che le Casse di risparmio rimettono ai deponenti come titolo del loro credito ed i registri analoghi di contabilità rimangono esenti dal bollo.

« I registri però devono essere numerati e parafati a ciascun foglio gratuitamente dal sindaco o da chi ne fa le sue veci. »

ALPIERI. L'alineia 2° di quest'articolo prescrive che i registri debbano « essere numerati e parafati a ciascun foglio gratuitamente dal sindaco o da chi ne fa le veci. » Questa guarentigia che si è voluto dare ai detentori dei libretti per regolare l'amministrazione delle Casse, non mi pare sia sufficiente all'uopo che si dovrebbe avere in mira. Io credo per ottenere il maggiore sviluppo desiderabile delle Casse di risparmio, che loro debba essere accordata una grande libertà d'azione; ma appunto perchè una grande libertà d'azione loro è necessaria, si corre rischio di abusi a cui può dar luogo questa maggior libertà; e per conseguenza crederei necessario che sopra di esse si esercitasse in modo continuo ed efficace la sorveglianza. Quindi mi pare che sarebbe da desiderare che presso a queste Casse fossero nominati commissari i quali avessero una certa tal quale ingerenza, non nel disporre dei fondi, nè nel fissare le condizioni degli interessi che si debbono pagare, ma bensì d'accertarsi che si proceda regolarmente nelle cose di contabilità o d'amministrazione delle Casse medesime. Quantunque io veda con piacere che una guarentigia si trova nella legge, tuttavia io non posso a meno di desiderare che si venga ad istituire una guarentigia maggiore, la quale si otterrebbe se in quest'articolo secondo si stabilisse che vi fossero dei commissari i quali firmassero, numerassero e parafassero i fogli dei registri di cui si tratta. Questa guarentigia sarebbe assai più certa che non quella che si può

trovare nel semplice atto di para-famento da un sindaco, il quale più volte non sarà persona che abbia quella pratica di simili cose, e che è necessaria perchè eserciti una tutela salutare.

Domando quindi se vi fosse modo di ampliare questa sorveglianza, di stabilirla, a meno che la legge attuale non si debba considerare che come un rimedio provvisorio a certi inconvenienti che s'incontrano nel fatto dell'esistenza delle Casse di risparmio.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'onorevole preopinante trova che il numeramento delle pagine dei registri ed il para-famento per mezzo del sindaco non offre tutta quella garanzia che nella sua sollecitudine per lo stabilimento delle Casse di risparmio egli desidererebbe. Forse se si trattasse ora di fare una legge organica per tutte le Casse di risparmio, se si trattasse di cercare tutti i mezzi che possono migliorarne il sindacato e le forme di amministrazione, io converrei con lui; ma io noto che questa legge propriamente e solamente intesa ad accordare alle Casse di risparmio il beneficio di poter disporre dei loro fondi giacenti in modo fruttifero, consegnandoli alla Cassa dei depositi e prestiti; quindi potrebbe parere superfluo ogni provvedimento che a ciò non si riferisca. Forse anche si potrebbe dire circa il desiderio di garanzia maggiore espresso dall'onorevole preopinante, che siccome le Casse di risparmio in certo modo rappresentano gli interessi di quelle località dove esse sono costituite, il sindaco pare molto atto a rassicurare l'opinione di quelli che concorrono a deporre in queste Casse, come il naturale tutore degli interessi della sua località.

D'altronde l'oggetto per cui si paraferanno e si numereranno le pagine dei registri, gli è perchè non vengano stralciati, non vengano disordinati i fogli, e non possano quindi conseguire disordini d'amministrazione.

Non ci vuole un'attitudine speciale, non fa d'uopo d'una gran pratica per il para-famento e numeramento di questi fogli, e pare che basti la probità riconosciuta, o almeno la responsabilità morale della persona a dare cautela per l'interesse dell'amministrazione.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Alle osservazioni fatte dal signor relatore io aggiungo ancora la seguente. L'obbligo di numerare e para-fare i fogli di questi registri ha, come diceva il relatore, per iscopo d'impedire lo stralcio di alcuni dei fogli, l'alterazione dei registri, per impedire la qual cosa basta certamente che sieno numerati e para-fati da persone rivestite di pubblica autorità; quindi basta l'operazione di cui quivi è incaricato il sindaco; ma il senatore preopinante desiderava che vi fosse qualche maggiore garanzia. E qui prego il Senato di ritenere ciò che è stabilito all'articolo 1, il quale dice: *Le casse di risparmio attualmente esistenti e quelle che per l'avvenire verranno instituite, ecc.*

I vantaggi attribuiti alle Casse sono attribuiti a tutte quelle che sono legalmente costituite; ora la parola legalmente nell'intendimento del Ministero, come ebbi già a dichiarare alla Camera dei deputati, vuole che per la costituzione di queste Casse sia necessario un decreto reale. Prima dunque di approvare queste Casse si ordineranno gli statuti; o le Casse sono a mano dei municipi, ed allora lo statuto medesimo dirà quale sorveglianza eserciterà il Consiglio municipale sulla Cassa medesima; o sono a mano di società anonime, come avviene talvolta, ed allora egli è appunto col decreto reale di approvazione che si stabilisce che debbano esservi presso queste società dei commissari, i quali debbono sorvegliare all'amministrazione, all'esecuzione di queste leggi, sotto l'osservanza delle quali vengono queste società formate.

Quindi non essendo l'articolo destinato a stabilire quella garanzia di cui parlava il preopinante, ma unicamente destinato a garantire che non succedano alterazioni, stralci dei fogli dei registri, io sono d'avviso che la cautela quivi prescritta per quel solo ed unico oggetto sia più che sufficiente, e che ogni maggiore garanzia sarà ottenuta mediante la legale costituzione delle Casse di risparmio, cioè mediante l'approvazione con decreto reale, la quale non emanerà se non in seguito all'esame degli statuti e delle circostanze tutte che dovranno persuadere il Governo che esistono le necessarie cautele.

ALFIERI. Io non ascrivevo punto a colpa del Ministero se l'articolo 2 non era più esplicito di quello che si mostra di esserlo; quindi essendo provvisto, dall'interpretazione data dal signor ministro, al maggiore inconveniente che io trovava nel vedere il solo para-famento e numeramento fatto dal sindaco dato per garanzia della buona amministrazione delle Casse di risparmio, io mi dichiaro pago di quello che è stato detto e ritiro ogni mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. I crediti scritti sui libretti delle Casse di risparmio saranno esenti da qualunque imposta. »

(È approvato.)

« Art. 4. Ogni Cassa di risparmio potrà trasferire tutti o parte dei suoi fondi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti costituita sotto garanzia dello Stato dalla quale saranno ricevuti alle condizioni stabilite dalla legge del 18 novembre 1850, salve le eccezioni infra tenorizzate. »

(È approvato.)

« Art. 5. Tali fondi saranno portati in conto corrente, con facoltà alle amministrazioni delle Casse di risparmio di aumentarli, o di ritirarne tutto o parte a misura del loro bisogno, senza mutazione di cartella. »

(È approvato.)

« Art. 6. I fondi da rimettersi dalle Casse di risparmio potranno essere consegnati alle tesorerie provinciali per conto di quella dei depositi e prestiti, presentandone la domanda all'intendente.

« Eguale procedimento sarà tenuto per la restituzione. »

(È approvato.)

« Art. 7. La direzione del debito pubblico nel fine di ciascun anno farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale l'interesse che si corrisponderà pei fondi che saranno consegnati nell'anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti.

« Questo interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò che essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

ALFIERI. Io osservo unicamente che mi pare che l'alinea di quest'articolo 7, nel quale è stabilito il minimo dell'interesse che si avrà da percevere dal deposito fatto nelle Casse dei depositi e prestiti, non è di una chiarezza esemplare, in quanto massime alla seconda parte dell'alinea stesso.

Esso dice: « Quest'interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò che essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

Questa seconda parte lascia, a parer mio, a desiderare maggiore chiarezza nelle sue espressioni. Io credo bene d'intendere che si sia voluto dire in meno della media, ma non si è detto. Si dice: nè di un mezzo per cento.

Dunque pare che non potrebbe essere minore di un mezzo per cento.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Non può eccedere il mezzo per cento.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Non può essere minore di un mezzo per cento della media.

ALFIERI. Indovino quello che si è voluto dire, ma che sia chiaramente e rettamente espresso è quello che a me non pare assolutamente.

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'osservazione dell'onorevole preopinante occorse naturalmente alla mente dei membri dell'ufficio centrale; e difatti nè in grammatica, nè in logica può dirsi ammissibile la redazione di quest'articolo. Pure pensando che l'intelligenza di chi legge avrebbe probabilmente supplito alla poca abilità di chi scrisse, si volle omettere di presentare un emendamento, tanto più che era naturale che qualche schiarimento sarebbe occorso di dare in Senato su questo argomento, e che questo avrebbe bastato sufficientemente a dare autentica interpretazione alla legge. D'altronde per rendere più evidente il senso dell'alinea basterebbe una minima variazione che consisterebbe nel dire: « questo interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento del tasso ch'essa perceverà mediamente nei suoi prestiti. » Allora sarebbe evidente lo scopo ed il senso dell'alinea. Se il Senato crede che non bastino gli schiarimenti ottenuti a dare una autentica interpretazione alla legge, sarà il caso di ammettere un emendamento che la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Alfieri ha stimato soltanto di provocare una spiegazione.

ALFIERI. Io non voglio misurare l'intelligenza altrui dalla mia; dunque sperando ch'essa abbia maggiore virtù, lascio le cose come sono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. Il conto corrente delle Casse di risparmio presso quella dei depositi e prestiti sarà regolato sulle basi:

« 1° Che ogni deposito o ricupero sia della somma intera di lire 200 o di un multiplo di essa;

« 2° Che l'interesse sui depositi decorra dall'undecimo giorno compreso quello del versamento;

« 3° Che l'interesse sulle restituzioni cessi dal giorno della domanda;

« 4° Che la domanda debba precedere la restituzione

di giorni 10 sino a	L.	5,000
» 20 »	»	20,000
» 30 »	»	40,000
» 40 »	»	70,000
» 50 »	»	100,000
» 60 per ogni somma superiore;		

« 5° Che rimanga un intervallo di 10 giorni almeno tra due domande della stessa Cassa;

« 6° Che il deposito totale in conto corrente non possa mai oltrepassare il debito liquido di ciascuna Cassa di risparmio verso i propri deponenti, nè perciò comprendere il fondo di dotazione od il fondo di riserva che le medesime possedessero. »

DI POLLONE. Desidererei di sottomettere al Senato un dubbio il quale credo non abbia preoccupato l'autore della legge. Questo dubbio che è nato in me parte dalla disposizione del paragrafo 4.

Ella è certamente cosa dolorosa sempre il riandare circostanze critiche e difficili; ma siccome i legislatori non fanno

leggi solo per i tempi felici e tranquilli, la mente del legislatore deve portarsi anche a considerare i casi di queste triste emergenze, come sarebbero per esempio quelli di una guerra minacciata al paese, i quali possono indurre i deponenti a correre alle Casse di risparmio per esigervi somme considerevoli.

Ora io suppongo che queste Casse abbiano depositati i loro fondi nella Cassa dei depositi ed anticipazioni.

Il dovere aspettare da una domanda all'altra 10 giorni, come porta il paragrafo 5 oppure aspettare 10 giorni per avere la medesima somma di lire 5000; 20 per quella di 20,000; 30 per 40,000, e così di seguito, parmi cosa un po' grave, tanto più che può avvenire il caso che le Casse di risparmio non si trovino in grado di rispondere alle domande che loro venissero fatte, e a questa credenza io sono indotto da quanto ebbe luogo, non ha guari, nella città di Torino, ove in pochissimi giorni furono pagate centinaia di mila lire.

Se queste Casse non avessero a loro disposizione i fondi propri, ne avverrebbe certamente un grandissimo danno per i deponenti, i quali non potrebbero riscuotere i loro averi, e ne deriverebbe, a parer mio, un danno maggiore dall'effetto morale che ciò potrebbe portare.

Per tale riguardo io stimerei, ove il Senato credesse di ammettere un emendamento, di proporre uno che sarebbe di portare la somma prima a giorni 5, e così di seguito diminuire in proporzione le distanze stabilite per riscuotere le somme maggiori.

Aspetterò la risposta del signor ministro onde decidermi se debba sottoporre alla saviezza del Senato un tale emendamento, o contentarmi delle spiegazioni che verranno date.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Egli è evidente che le circostanze cui accenna il senatore preopinante, vale a dire che i timori che si potrebbero verificare per ciascuna Cassa di risparmio possono eziandio aver luogo per le Casse dei depositi e prestiti, nel caso che dovesse fare delle pronte restituzioni.

Quindi è naturale che il Ministero nel proporre questo articolo abbia cercato di conciliare l'interesse della Cassa dei depositi con quello delle Casse di risparmio.

È vero che tra una domanda e l'altra ci deve essere un intervallo, ma è vero altresì che in momenti critici, la domanda prima che verrà fatta alle Casse di risparmio rifletterà al certo quelle somme per cui si richiedono 20, 30 giorni, secondo che sarà l'ammontare di essa domanda; se non che il danno può essere assai grave, quando una Cassa di risparmio sospende i suoi pagamenti, ma è meno grave quando la Cassa di risparmio può dire: sospendo i pagamenti perchè non è ancora scorso il termine necessario prima che si faccia luogo alla mia domanda dalla Cassa dei depositi.

Ma sarebbe poi molto più grave e gravissimo quel danno che nascerebbe quando si sospendessero i pagamenti dalla Cassa dei depositi, la quale avrà a fare con tutte le Casse di risparmio dello Stato. Ora questo certamente avverrebbe quando tali termini fossero minori.

Quindi se questi termini parvero alle persone competenti della materia sufficienti per garantire la Cassa dei depositi dagli accennati inconvenienti, mi pare che dobbiamo adottarli in quanto che essi tutelano meglio l'interesse di quella Cassa, la quale ha un'importanza grandissima in confronto di ciascuna Cassa parziale di risparmio.

Perciò io credo che si possano adottare i termini quali vennero introdotti nella legge.

DI POLLONE. Riconosco che questa legge è stata fatta da persone competenti; e certamente io non voglio concorrere

con esse e riconosco la mia incompetenza; ma confesso che le spiegazioni fornite dal signor ministro non mi soddisfano appieno. Egli vuole assicurare la Cassa dei depositi e prestiti, la quale è garantita dallo Stato ed ha un mezzo di rifornire facilmente i suoi fondi, e non può, secondo me, essere paragonata alle Casse di risparmio che vivono di propria vita, le quali possono avere ad epoche determinate bisogno dei loro fondi. Comprendo che un limite sia imposto ad esigere questi fondi, ma credo altresì che il limite stabilito sia troppo lungo, e sarei disposto a proporre un emendamento se non fossi trattenuto dal risultamento che ebbe l'osservazione giustissima del mio collega, il marchese Alfieri, intorno all'articolo 7, la quale, a mio credere, avrebbe reso necessario qualche emendamento.

Epperò, peggli stessi motivi, rinunzio anche a proporre uno a questo oggetto, non senza dichiararmi insoddisfatto dalle ragioni addotte dal signor ministro.

GALVAGNO, ministro per l'interno. È vero che la Cassa dei depositi è garantita dallo Stato, ed ha ricorso alle casse delle finanze; ma, signori, quando parliamo di condizioni gravissime, le quali fanno correre le Casse di risparmio a quelle dei depositi, queste potranno accorrere alle finanze, le quali certamente avranno pure qualche imbarazzo. Quindi pare necessario che si dia un termine a queste domande. D'altra parte le Casse di risparmio avendo sempre fondi di riserva che non sono versati nelle Casse di depositi, avranno riserve che le Casse dei depositi non potrebbero avere nelle accennate circostanze: è dunque necessario che il termine sia sufficientemente lungo. Quindi non veggio l'opportunità di un cambiamento a questo articolo, e sento con piacere che il senatore Di Pollone non voglia fare una proposizione.

Quando poi ho parlato di persone competenti, io non ho inteso certamente di negare la sua competenza, che io riconosco amplissima in lui. Dico pertanto, che persone solite a trattare gli affari delle Casse di deposito hanno creduto che un tale intervallo fosse assolutamente necessario perchè questa Cassa possa all'occorrenza provvedere.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Tolgo in prestito a più ricco di me, e da un'idea espressa dal senatore Di Pollone dedurrò la risposta che io faccio alle sue osservazioni.

Egli ha detto che le Casse di risparmio vivevano di una vita propria, autonoma; e ben disse. Ma appunto, o signori, perchè esse hanno questa loro vita propria, esse devono pure aver criterio e previdenza propria, ed in esse trovare le norme per non confidare alle Casse di deposito, presso cui è solo loro facoltativo e non obbligatorio di versare le somme raccolte, se non quel tanto che giova, senza correre il rischio che a un dato momento non si trovino loro malgrado avvolte in inestricabili difficoltà.

D'altra parte anche l'interesse dello Stato vuol essere tutelato e dal Parlamento e dal Governo; e appunto perchè la Cassa dei depositi è garantita dallo Stato, convien circondarla di tutte quelle precauzioni, di tutte quelle cautele per cui in caso di straordinari avvenimenti, quando le difficoltà incalzano e la necessità preme maggiormente, essa non venga ad un tratto assediata ed assalita da ogni parte, e siano per tal modo messi in pericolo, coll'erario dello Stato, l'ordine e la regolarità di tutti i pubblici servizi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domanderei ancora di fare un'osservazione intorno ad un fatto che ci si presenta attualmente per alcune Casse di risparmio delle città di provincia. Vi sono di queste Casse le quali hanno fondi che non producono e che si vogliono rendere fruttiferi. Cosa si fa? Si danno ad prestito ai particolari.

Vuolsi però notare che, come corpi morali, esse non danno a prestito che con ipoteca. Allora, domando io: se le Casse imprestano con ipoteca, non avranno esse maggiore vantaggio nel dare alla Cassa di deposito anche con questi intervalli che sono assegnati nelle domande? Perchè se si impresta a particolari coll'ipoteca, ci vuol altro che 10, 20, 30 o 60 giorni! Quindi le Casse di risparmio avranno sempre maggiori vantaggi a imprestare alla Cassa di deposito, quantunque sia necessaria la decorrenza di questi intervalli fra le domande e l'esazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

• Art. 9. Il beneficio concesso alle Casse di risparmio ed ai deponenti in esse cogli articoli secondo e seguenti è subordinato alle condizioni:

• 1° Di limitare a lire 1200 nel termine di due anni, dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a far depositi alla Cassa, contando per una sola persona il padre ed i figli, il marito e la moglie conviventi;

• 2° Di limitare a lire 1000 il totale delle somme che ciascun titolare sia per consegnare in un anno alla Cassa di risparmio;

• 3° Di corrispondere ai deponenti un interesse non minore del tre per cento. »

ALFIERI. Anche qui mi pare si potrebbe desiderare una redazione più esplicita.

Nel paragrafo 1 si dice: « di limitare a lire 1200 nel termine di due anni, dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a far depositi alla Cassa. » Io domando di quale Cassa trattisi; poichè vi può essere questione se sia la Cassa di deposito o la Cassa di risparmio: se si tratta della Cassa di risparmio io non avrei alcuna difficoltà; ma...

GALVAGNO, ministro per l'interno. Si tratta della Cassa di risparmio, perchè si è in questa che si depone.

ALFIERI. Si osservi che nel paragrafo 2 si fa un'altra condizione pei depositi nella Cassa di risparmio; quindi si verrebbe a supporre che nel 1° paragrafo si trattasse della Cassa dei depositi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Sono tutti e due relativi alla Cassa di risparmio.

ALFIERI. Se si tratta nel 1° paragrafo della Cassa dei depositi, mi pare sorga questo inconveniente, cioè che sarà non la Cassa di risparmio che farà il deposito alla Cassa di deposito a proprio suo nome, ma ciaschedun depositante della Cassa di risparmio; questo modo di contabilità non mi sembra idoneo perchè produrrà una complicazione grandissima. Tuttavia anche per questa difficoltà non farò alcuna proposizione.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Si tratta sempre della Cassa di risparmio, cioè di quella Cassa cui è concesso il beneficio della legge, e si tratta sempre di essa tanto nel paragrafo 1 come nel 2. I crediti sono limitati a lire 1200; onde le Casse di risparmio devono limitarli a tale somma dopo la promulgazione di questa legge, e non possono ricevere dalla stessa persona che lire 1000 in un anno. Quindi io credo che sia giusta la redazione di questi due paragrafi essendo amendue relativi a quella Cassa che deve godere del beneficio.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Poco mi resta a dire, poichè vi ha oramai accordo tra l'onorevole preopinante ed il ministro. Lasciando però da parte il merito della redazione, osserverò che lo scopo di questo paragrafo è di definire le

condizioni che il Governo intende d'imporre alle Casse di risparmio onde venire ammesse al beneficio del conto corrente colla Cassa dei depositi; condizioni tali imposte alle Casse di risparmio, per cui alcune di esse saranno obbligate a modificare i loro statuti, come quand'essi ammettono depositi di somme maggiori di lire 1200, come per esempio di due, di tre mila.

Questa è la condizione imposta dal Governo, e non può che riferirsi alle Casse di risparmio, giacchè ad esse è diretto il beneficio concesso dalla legge.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo 9. Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. In ogni anno la direzione del debito pubblico distenderà uno specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti.

« Questo specchio sarà presentato alla Commissione di sorveglianza sulla Cassa dei depositi, e da questa al Parlamento e fatto di pubblica ragione. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli amministratori delle Casse di risparmio contemplate nell'articolo primo, dovranno nel primo mese d'ogni anno presentare al ministro dell'interno lo specchio delle loro operazioni dell'anno precedente. »

DI MONTEZEMOLO, relatore. Furono notate finora diverse mende nella redazione della legge: mi sia concesso di indicare ora un errore incorso nella stampa della relazione.

« In essa trovasi scritto circa la metà del penultimo alinea dal quadro comunale all'ufficio sarebbe possibile il rilevare l'ammontare complessivo dei depositi nelle Casse di risparmio dello Stato, le categorie dei deponenti per sesso, età, classe e professione, il tenore delle operazioni. »

Io prego che si legga impossibile a vece di possibile, giacchè lo specchio comunicatoci non offre nessuna delle notizie indicate su tutte le Casse, e sarebbe vana cosa il cercare negli incompleti dati statistici ivi raccolti la fonte di utili deduzioni nell'interesse delle Casse di risparmio.

Su questo fatto, o meglio difetto, si fonda il desiderio esternato dall'ufficio centrale al ministro, ch'egli provveda affinché le Casse di risparmio dello Stato adottino un modulo di rendiconto uniforme o meglio inteso da cui si possano estrarre tutte le notizie che importa conoscere ed apprezzare pel bene dell'istituzione. Io spero che il Senato vorrà associarsi a questo desiderio, e che il ministro non ricuserà d'aderirvi.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Il ministro non ha difficoltà ad aderire a questo voto; chè questi specchi meglio fatti e più circostanziati serviranno di complemento alle statistiche che il Governo sta procurandosi continuamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'undecimo articolo.

(È approvato.)

« Art. 12. I ministri dell'interno e quello dei lavori pubblici daranno nelle rispettive attribuzioni le istruzioni necessarie all'osservanza di questa legge. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	52
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prego la Commissione delle petizioni a voler prendere il suo posto.

La parola è al relatore della Commissione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Signori, sei unicamente sono le petizioni che vennero presentate al Senato dacchè riaprivasi la Sessione, e quindi breve sarà il tempo che deggio chiedere alla vostra indulgenza per rappresentarvi l'oggetto delle medesime ed il parere che la Commissione credette di adottare in proposito. Se per altro non lunghe saranno le mie parole procurerò nulla ostante che la brevità non danneggi la chiarezza.

La prima, secondo l'ordine di presentazione, è quella contrassegnata col n° 529, indiritta dall'avvocato Paolo Francesco Barberi di Mondovì, in cui espone che conseguì la laurea in ambe le leggi nel dicembre del 1795, e fece pratica nell'ufficio dell'avvocato dei poteri sino al 1798, epoca in cui subì l'esame per l'esercizio delle giudicature. Espone poi qualmente fu commissario del Governo francese per l'organizzazione delle municipalità nella provincia di Mondovì, quindi congiudice del tribunale di alta polizia; poi assessore nell'ufficio del vicariato di questa città sino alla di lui soppressione nel 1802. Veniva allora eletto a congiudice di prima istanza a Mondovì, poscia assessore nel tribunale delle dogane a VerCELLI collo stipendio di lire 3000 fino al maggio del 1814, in cui fu ammesso all'esercizio del notariato ed al patrocinio nanti i supremi magistrati. Soggiunge poi che rassegnò replicate preci per venire riammesso nella carriera della magistratura ed ottenere un trattamento o pensione che al sunnarrati servigi rispondesse, ma che null'altro gli venne fatto di conseguire se non promesse ed un annuo sussidio di lire 400, che percepì dal 1833 sino al luglio testè decorso. Ora, all'occasione del pagamento del primo semestre, gli venne questo ridotto a lire 150, con diffidarlo della cessazione totale di siffatto sussidio. Egli espose al Ministero le sue strettezze, la gravissima sua età ottuagenaria, la qualità di padre di famiglia con prole, ma non ottenne altra risposta che l'insufficienza dei fondi, e che un'ulteriore corresponsione sarebbe respinta dal Parlamento. Egli perciò ricorre alla saggezza ed umanità del Senato affinché gli venga almeno proseguito il sussidio sinora accordatogli. La vostra Commissione, poggiandosi sull'articolo 89 del regolamento del Senato che dichiara non riferibili le petizioni tendenti ad ottenere impieghi o sussidi, è costretta a proporvi l'ordine del giorno, benchè non si possa dissimulare che, attesa la grave età del petente e gli'incomodi di sua salute, lo riconoscerebbe meritevole della continuazione del già goduto sussidio.

PRESIDENTE. Si propone dalla Commissione l'ordine del giorno puro e semplice, benchè suo malgrado, come ella dice.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Colla petizione 530 Giuseppe Sotti, nativo di Feltre, nella provincia di Belluno, rappresenta che copriva in Modena l'ufficio di procuratore generale del ministro Salis-Soglio quando avvennero nella penisola i primi movimenti politici, e godeva del giornaliero assegnamento di lire 12, ed era possessore per un quinto di una miniera d'argento vivo nel Bellunese, per cui assai agiata era la sua condizione. Che però fu dei primi fra coloro che maggiormente si adoperarono per effettuare l'aggregazione di Modena al Piemonte, come lo prova un certificato di quel Governo provvisorio e la testimonianza di 258 cittadini che

ne fecero apposita dichiarazione. Obligato per altro il Sotti dalle circostanze a riparare in questa terra ospitale, privo di ogni sostanza, rivoltosi al Governo chiese protezione, ed ottenne un posto da scrivano presso l'intendente generale di Alessandria collo stipendio di lire 720, cresciutogli di un sussidio di lire 500, ed il Governo riconobbe benemerito della causa italiana, e profferissi disposto volontieri ad averlo presente per un più convenevole impiego. Senonchè lasciato il suo posto ai 23 marzo 1849 con onorevole certificato di quell'intendente generale per qui recarsi ed ubbidire alla chiamata fatta dal Governo a tutti i cittadini lombardo-veneti, da allora in poi ognor più a male volsero le sue circostanze e prive di effetto rimasero le sue domande. Gli fu suggerito di chiedere la naturalizzazione sarda; la ottenne per regio decreto del 23 gennaio 1850, ma non migliorò la sua condizione; soggiacque alle più dure umiliazioni, sperò sempre nella giustizia del Governo di ottenere un impiego conveniente, ma frustrate rimasero sinora le sue lusinghe. In tale stato di cose egli spera che un benefico provvedimento non gli verrebbe ulteriormente differito, qualora il Senato avvalorasse del suo suffragio le di lui preci, e perciò implora che vogliate accogliere con favore la sua istanza, e ne ordinate la trasmissione al Ministero. La vostra Commissione mi diè carico di dirvi riconoscere il Sotti meritevole di riguardo per le narrate sue circostanze, di attestarvi la di lei simpatia a suo favore, ma di dirvi in pari tempo che a fronte del succitato articolo 89 del regolamento essa non crede di potervi proporre una conclusione diversa da quella che dianzi vi sottopose.

PRESIDENTE. Benchè la Commissione abbia mostrato di compassionare lo stato del petizionario, tuttavia dice essere costretta di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Costretta dal citato articolo 89 del regolamento.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione testè lette sorga.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Le petizioni 531, 532 e 533 vennero sporte dai signori Temistocle Santi, Luigi Gandolfo ed avvocato Enrico Prandi; ma siccome sono desse mancanti d'ogni requisito voluto dall'articolo 91 del regolamento per comprovare l'autenticità, perciò a norma di quanto è prescritto nel medesimo non sono riferibili.

L'ultima petizione 534, rassegnata dal provinciale dei Fratelli della dottrina cristiana, siccome riguarda la legge per la leva militare che allora discutevasi, venne trasmessa a quella Commissione, e da essa fuvi riferita, e voi già vi provvedeste col vostro voto, quindi non occorre che se ne faccia ulteriore parola.

PRESIDENTE. Con ciò è compito l'ordine del giorno di quest'oggi. Debbo far conoscere al Senato che i due relatori nominati per le due leggi stamane esaminate negli uffici, vale a dire quella per la convenzione postale con la Spagna e quella per la transazione intesa tra il Governo ed il municipio di Torino mi hanno già dichiarato che domani potranno avere in pronto i loro rapporti per essere rassegnati al Senato. Siccome si tratta di leggi di stretta urgenza, io proporrei al Senato di volere domani congregarsi per udire questi rapporti, i quali uditi, sarà in sua balla anche di riconoscere se sia il caso o no di prescindere dalla stampa e procedere indilatamente alla discussione ed alla votazione delle medesime.

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.